

**DELIBERA N. 125/10/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ NAPOLI CANALE 21 S.R.L.  
ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE NAPOLI CANALE 21 PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 37, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31  
LUGLIO 2005, N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 03/10/DICAM - PROC. 2079/ZD, datato 20 gennaio 2010 e notificato in data 30 gennaio 2010, con il quale è stata contestata alla società Napoli Canale 21 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Napoli Canale 21, con sede in via Antiniana n. 119/121, Pozzuoli (NA), la violazione del disposto contenuto nell'art. 37, comma 6, d.lgs. 177 del 2005 nel corso della programmazione televisiva diffusa in data 20 e 23 febbraio 2009, 1 marzo 2009, 6 e 14 aprile 2009, in quanto la Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria ha segnalato (prot. N. 81390) in data 28 ottobre 2010, che la predetta società, "*ha irradiato pubblicità durante la trasmissione di notiziari di durata inferiore a trenta minuti, contrariamente a quanto sancito dall'art. 37, comma 6, del D.Lgs. 31.07.2005 n. 177 (interruzioni pubblicitarie effettuate in programmi di durata programmata inferiore a 30 minuti). A tal proposito sono stati estratti dal prospetto di dettaglio alcuni programmi interessati; giorno 20.02.2009 – ora inizio 20:30:11; giorno 23.02.2009 – ora di inizio 19:30: 05; giorno 01.03.2009 – ora inizio 05.33:42; giorno 11.03.2009- ora inizio 19:30:10; giorno 06.04.2009 – ora di inizio 19:31:04; giorno 14.04.2009 – ora di inizio 02:10:36*";

ESPERITO l'accesso agli atti in data 12 aprile 2010 a seguito di istanza (prot. n. 13058) pervenuta in data 03 marzo 2010;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 13058) pervenuta in data 03 marzo 2010, nonché in sede di audizione in data 12 aprile 2010, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha specificato che *"non siamo in presenza di interruzioni pubblicitarie di un notiziario, così come contestato, ma si tratta di stacchetti pubblicitari trasmessi in coda all'edizione del VG21(telegiornale) e prima dell'inizio del VG21 Sport (telegiornale sportivo). In buona sostanza non viene interrotto il notiziario, ma viene trasmessa pubblicità tabellare tra il notiziario che finisce e la (nuova) trasmissione sportiva che inizia"*;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto:

- i notiziari, di durata programmata inferiore a trenta minuti, sono stati interrotti dalla pubblicità, specificatamente nei giorni 20 e 23 febbraio 2009, 1 marzo 2009, 6 e 14 aprile 2009 e rispettivamente dalle ore 20.37 circa alle ore 20.38 circa, dalle ore 19.46 circa alle ore 19.47 circa, dalle ore 05.51 circa alle ore 05.53 circa, dalle ore 19.47 circa alle ore 19.49 circa e dalle ore 02.27 circa alle ore 02.28 circa; in particolare, le notizie sportive non sono rese nel corso di un programma televisivo separato e distinto dal notiziario VG21, bensì costituiscono parte integrante del notiziario stesso, in quanto, oltre a comparire nel corso dei notiziari, prima dell'interruzione pubblicitaria, la scritta *"VG21 News a tra poco"*, il conduttore dichiara *"ci fermiamo adesso per la pubblicità ma torniamo tra poco parlando di calcio...."* oppure *"adesso c'è la consueta pausa quella pubblicitaria, ci attende la pagina sportiva a tra poco"*; conclusa l'interruzione pubblicitaria, riprende il notiziario con altre notizie tra cui quelle sportive;
- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Napoli Canale 21 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Napoli Canale 21 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 6, d.lgs. 177 del 2005, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 20 e 23 febbraio 2009, 1 marzo 2009, 6 e 14 aprile 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nell'interruzione con messaggi pubblicitari televisivi, in data 20 e 23 febbraio 2009, 1 marzo 2009, 6 e 14 aprile 2009, di notiziari di durata programmata inferiore a trenta minuti;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

si rileva la persistenza del comportamento in violazione della norma citata con n. cinque episodi;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per le rilevate violazioni nella misura di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) pari al minimo edittale corrispondente ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) moltiplicata per i giorni oggetto di rilevazione della violazione della disposizione contenuta nell'art. 37, comma 6 citato (n. 5) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l'art. 37, comma 6, del d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società Napoli Canale 21 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Napoli Canale 21, con sede in via Antiniana n. 119/121, Pozzuoli (NA) di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 125/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 125/10/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Roma, 24 giugno 2010

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola